

## **Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza**

### **Art. 1**

1. Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono sostituiti dai seguenti:

#### «Art. 1 (Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza)

1. Gli enti di previdenza e assistenza di cui all'elenco A allegato al presente decreto legislativo, di seguito denominati "enti", sono istituiti e disciplinati in applicazione dell'articolo 38, comma 2, della Costituzione e sono organismi di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 12 Aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

2. Ferma restando la natura pubblica degli enti di cui al comma precedente, nei confronti degli stessi non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali.

#### Art. 2 (Gestione e controllo)

1. In relazione alla natura pubblica dell'attività svolta dagli enti, essi sono tenuti ad assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico, con espresso obbligo di impiego degli investimenti, in misura non inferiore al 20 per cento, nel settore della tutela sanitaria, dell'accesso al credito agevolato e delle politiche per lo sviluppo professionale e l'occupazione giovanile. In ogni caso gli investimenti devono conformarsi ai generali criteri di sana e prudente gestione, efficienza, diversificazione, massimizzazione dei rendimenti e contenimento dei costi.

2. Gli enti non possono detenere nel proprio patrimonio, né in modo diretto né in modo indiretto attraverso conferimenti a fondi immobiliari, beni immobili e diritti reali ad essi riconducibili, in misura superiore al 20 per cento del proprio patrimonio. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, determina i criteri e le modalità attraverso cui gli enti, detentori di quote eccedenti la misura determinata dal presente comma, procedono alle relative dismissioni.

3. In attuazione di quanto già previsto dalla legge 23 agosto 2004, n. 243, gli enti possono accorparsi fra loro, nonché includere altre categorie professionali similari di nuova istituzione che dovessero risultare prive di una protezione previdenziale pensionistica. Gli atti finalizzati al conseguimento delle operazioni di cui al comma precedente sono esenti da imposte e da tasse.

4. Il controllo della gestione finanziaria degli enti è esercitato da un magistrato della Corte dei conti per ciascun ente, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione, nell'esercizio delle proprie funzioni.

5. Al fine di garantire la pronta applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunica alla Corte dei Conti l'elenco aggiornato di tutti gli enti e le relative sedi per l'applicazione a ciascun ente del magistrato.

#### Art. 3 (Fondo di garanzia)

1. Al fine di assicurare la stabilità finanziaria degli enti nell'interesse degli iscritti, è istituito un fondo di garanzia con personalità giuridica e con gestione autonoma, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto determina i criteri e i limiti degli interventi del fondo di garanzia, nonché l'entità delle contribuzioni a esso dovute da parte degli enti di cui all'articolo 1, in rapporto all'ammontare delle risorse assistite dalla garanzia.

4. L'organizzazione interna e il funzionamento del fondo di garanzia sono disciplinati da un apposito statuto, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Gli interventi di garanzia del fondo di cui al comma 1 sono assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009, con imputazione nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

#### Art. 4 (Struttura e attività di Covip)

1. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) è composta da un presidente e da cinque membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa, che non abbiano ricoperto incarichi negli organi di amministrazione e collegi dei sindaci revisori di enti previdenziali negli ultimi 5 anni, di indiscussa moralità e indipendenza, nominati dal Parlamento in seduta comune a maggioranza qualificata. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
2. Il presidente e i commissari durano in carica quattro anni e non possono essere confermati. Ad essi si applicano le disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai commissari competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) a cui è attribuito il compito di vigilare sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio dell'Inps e delle Casse professionali di previdenza ex decreto legge n. 98/2011.
4. I compiti di controllo attribuiti alla COVIP sono esercitati di concerto con l'Autorità nazionale anti corruzione e la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, anche mediante ispezione presso gli stessi enti, richiedendo la produzione di atti e documenti necessari.
5. Le attività sono esercitate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai fini dell'assolvimento ai propri compiti istituzionali, la COVIP può avvalersi di un contingente di personale, stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito da altre pubbliche amministrazioni mediante collocamento in posizione di comando fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilità dei posti nell'amministrazione di provenienza.
6. Con decreto della Presidenza del consiglio dei Ministri di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione di un piano di ottimizzazione e efficientamento delle attività del personale ispettivo di COVIP da attuarsi anche attraverso l'aumento delle risorse di personale.

#### Art. 5 ( Coordinamento delle attività di vigilanza e controllo)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
 

<< 2.bis Al fine di garantire il coordinamento delle attività di vigilanza e controllo, con apposito decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, stabilisce le modalità con cui COVIP interagisce con i magistrati della Corte dei Conti nonché con ANAC e con la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, prevedendo lo scambio di buone prassi nonché modalità di interazione nella gestione dei dati, anche attraverso l'impiego e l'implementazione di banche dati aggiornate che contengano informazioni in relazione a :

  - a) le politiche di investimento e disinvestimento relative alla componente mobiliare e immobiliare, con particolare riferimento al monitoraggio e alla gestione del rischio, in un'ottica di gestione integrata e coerente tra le poste dell'attivo e del passivo.

- b) il risultato della gestione finanziaria, con evidenziazione dei fattori positivi o negativi che hanno contribuito a determinare il risultato stesso, nonché le iniziative assunte con riguardo agli eventi che hanno inciso negativamente sul risultato conseguito.
- c) le modalità seguite nella gestione diretta e/o indiretta, con evidenza degli advisor e gestori che hanno partecipato al processo di investimento e delle modalità di selezione e remunerazione degli stessi.
- d) i sistemi di controllo adottati.
- e) la banca, distinta dal gestore, scelta per il deposito delle risorse affidate in gestione, nonché le modalità di selezione della stessa>>.

#### Art. 6 ( Advisor e gestori)

1. L'individuazione di advisors e gestori del patrimonio degli enti che partecipano ai processi di investimento degli enti nonché le modalità di selezione e remunerazione dei medesimi sono sottoposte a ratifica preventiva da parte di COVIP che, sentita l'Autorità anti corruzione (ANAC), vaglia l'attribuzione dell'incarico anche al fine di accertare l'insussistenza di conflitti d'interesse, oltre che la congruità dei costi e l'utilità della commessa.

#### Art. 7 (Sistema sanzionatorio)

1. Ovunque ricorrano gli importi di cui alle sanzioni amministrative previste all'articolo 1- quater del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, esse sono da intendersi moltiplicate per cinque.
2. Al fine di rendere più efficace e tempestiva l'applicazione delle sanzioni da parte di COVIP, anche tenuto conto dei nuovi compiti previsti dalla presente legge, i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze emanano un decreto per l'adozione di misure idonee a semplificare e contenere la tempistica delle procedure di accertamento di cui al Regolamento COVIP in materia di procedure sanzionatorie pubblicato in G.U 7.6.2007 n. 130.

#### Art. 8 (Restituzione dei contributi)

1. Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi versati, nonché degli eventuali contributi minimi e percentuali previsti dalla precedente legislazione. Sulle somme da rimborsare è dovuto l'interesse legale dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti.
2. Il rimborso di cui ai precedenti commi spetta anche agli eredi dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, sempreché non abbiano titolo alla pensione indiretta. In caso di nuova iscrizione, l'iscritto può ripristinare il precedente periodo di anzianità restituendo alla Cassa le somme rimborsate, con l'aggiunta dell'interesse del 10 per cento e la rivalutazione.

#### Art. 9 ( Accorpamento degli enti)

1. Il comma 36 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituito dai seguenti:  
 « 36. Al fine di garantire il progressivo processo di uniformazione dei trattamenti previdenziali, nonché l'ottimizzazione delle risorse finanziarie, le associazioni e le fondazioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, sono accorpate fra loro e suddivise in tre aree distinte per attività economica. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, determina i criteri e le modalità dell'accorpamento degli enti che confluiscono ciascuno nell'area di riferimento più affine.
- 36-bis. Gli atti finalizzati al conseguimento delle operazioni di cui al comma precedente sono esenti da imposte e da tasse.
- 36- ter Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, determina i criteri per la formazione dei nuovi organi collegiali degli enti accorpati, tenendo conto dei seguenti criteri:
- a) nei casi di cariche elettive, regole elettorali che prevedano obbligatoriamente la votazione on line aperta a tutti gli iscritti all'ente.

- b) divieto di meccanismi che favoriscano le formazioni maggiormente rappresentative degli iscritti, su qualunque base (par condicio delle liste) e meccanismi di conventio ad excludendum di liste nei confronti di liste terze
- c) nei casi di cariche elettive, regole elettorali che prevedano la parità di genere.
- d) durata delle cariche non superiore ad anni 3.
- e) presenza obbligatoria negli organi collegiali di quote di giovani sotto i 40 anni.
- f) presenza obbligatoria negli organi collegiali di rappresentanti delle associazioni degli inquilini degli immobili di titolarità degli enti medesimi dotati di diritto di voto.

Art. 10 ( Misure in materia di dismissione di immobili di proprietà di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza )

1. Alle dismissioni degli immobili degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza si applica la normativa in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare pubblico.
2. Alle dismissioni già deliberate dai rispettivi Organi competenti, di patrimoni immobiliari degli enti di cui all'allegato A del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, anche conferiti a fondi immobiliari o SGR o, comunque, a Società a ciò dedicate, si applicano, per i nuovi contratti, le previsioni di cui all'articolo 23 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con legge 11 novembre 2014 n. 164.
3. I conduttori, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma, possono richiedere ai propri locatari, la stipula di un nuovo contratto, senza effetti novativi, del contratto già in essere stipulandone uno nuovo, alle medesime condizioni economiche, ma ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con legge 11 novembre 2014 n. 164.
4. I conduttori che non optino per l'applicazione ai loro rapporti di locazione dell'articolo 23 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con legge 11 novembre 2014 n. 164, potranno acquistare comunque l'immobile locato ed, in tal caso, per la quantificazione del prezzo si applica la disposizioni contenuta nel decreto legge 25 settembre del 2001 n. 351 convertito con modificazioni della legge del 23 novembre 2001 n. 410 così come previste dall'articolo 3 comma 7.
5. Il diritto di riscatto ex articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con legge 11 novembre 2014 n. 164, può essere esercitato solo ed esclusivamente dai conduttori privi di altra abitazione di proprietà, adeguata alle esigenze del nucleo familiare, nella città di residenza. In tal caso i conduttori non possono alienare l'immobile prima del decorso di anni dieci. Laddove lo stesso soggetto che ha riscattato l'immobile, o i suoi aventi causa, intendesse comunque alienare lo stesso, prima che decorrano i dieci anni dalla stipula del contratto, il prezzo di vendita non può essere superiore a quello di acquisto, rivalutato in base agli indici Istat. In tal caso, a parità di offerta, è attribuito il diritto di prelazione agli enti locali competenti per territorio che possono determinarsi eventualmente per l'acquisto ai fini dell'emergenza abitativa.
6. Alle dismissioni degli enti di cui al comma 1 per la quantificazione del prezzo trovano applicazione le disposizioni contenute del decreto legge 25 settembre del 2001 n. 351 convertito con modificazioni della legge del 23 novembre 2001 n. 410 così come previste dall'articolo 3 comma 7 ed 8.
7. Agli inquilini che detengono gli alloggi sulla base di un contratto di locazione scaduto ma, comunque, che continuano a corrispondere l'indennità di occupazione, è riconosciuto, oltre che il diritto di prelazione all'acquisto di cui ai commi precedenti, anche il diritto di prelazione sulla locazione.»